

COMUNE DI TRENTOLA

Provincia di Caserta

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico 26.10.1995 n. 447

D.P.C.M. 01.03.1991 - D.P.C.M.14.11.1997

Linee Guida Regionali per la redazione
dei Piani Comunali di Zonizzazione Acustica
(deliberazione n. 2436 del 1 agosto 2003)

TAV. III - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

I progettisti

Ing. Angelo Pennacchia

Ing. Ottavio Pennacchia

Ing. Rosa Marino

L'Assessore dei Lavori Pubblici

Il Responsabile del Procedimento

INDICE

Capitolo I	2
Premessa	2
I-2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale	4
I-3 Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbana.....	4
I-4 Ambiti di applicazione	4
I-5 Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica	8
I-6 Decorrenza	8
Capitolo II	9
Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio	9
II-1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici esecutivi ai fini della tutela dall'inquinamento acustico.....	9
II-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, Piani di recupero, strumenti urbanistici esecutivi	9
II-3 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia	10
II-4 Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto.....	12
II-5 Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente.....	13
II-6 Documentazione acustica da presentare per l'esercizio di nuove attività	14
Capitolo III	15
Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli	15
III-1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli	15
III-2 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edilizi diretti	15
III-3 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico.....	15
Capitolo IV	16
Requisiti di fonoisolamento degli edifici	16
IV-1 Requisiti da garantire.....	16
IV-2 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici	17
Capitolo V	18
Disciplina delle attività rumorose	18
V-1 Definizione di attività rumorosa.....	18
V-2 Limiti nell'uso del patrimonio edilizio per attività funzionali e/o per l'installazione di impianti.....	18
V-3 Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose	18
V-4 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni	18
V-5 Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi.....	19
Capitolo VI	20
Disciplina delle attività rumorose e temporanee	20
VI-1 Definizione di attività rumorosa temporanea	20
VI-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico.....	20
VI-3 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.....	20
VI-4 Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di licenza edilizia nel caso di cantieri edili	20
VI-5 Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga	21
VI-6 Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali	21
VI-7 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.....	21
VI-8 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità.....	22
Capitolo VII	23
Ufficio Ambiente	23
VII-1 Istituzione dell'Ufficio Ambiente.....	23
VII-2 Organico e competenze dell'Ufficio Ambiente	23
Capitolo VIII	24
Sanzioni amministrative	24
Allegato A – Autorizzazione in deroga di macchinari rumorosi in uso nei cantieri	25
Allegato B – Autorizzazione in deroga di attrezzature rumorose in uso in manifestazioni temporanee	26

Capitolo I

Premessa

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico. L'azione amministrativa del comune di Trentola Ducenta è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Trentola Ducenta è stato suddiviso in zone corrispondenti alle classificazioni definite all'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il presente regolamento tiene conto, sotto il profilo regolamentare degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e nelle linee generali della normativa seguente:

- della Direttiva Comunitaria n. 337 del 27/6/1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- del D.P.C.M. 10/8/88 n. 377 "Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale" di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
- del D.P.C.M. 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità" di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10/8/88 n. 377;
- del D.P.C.M. 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre '91;
- del D.Lgs, 15 agosto 1991 n. 277 "Attuazione delle Direttive 80/11071EE, 82/6051CEE, 83/4771CEE e 86/1881CEE" in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212;
- del D.P.R. 24/7/96 n. 459 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 89/392CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Direttiva 89/392CEE concernente il "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;
- del D.M. Ambiente 1/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- del D.M. Ambiente 31/10/97 "Metodologia di Misura del Rumore aeroportuale";

- del D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- del D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- del D.M. Ambiente 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- del D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia ed urbanistica da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica” e del D.M. 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici”;
- del D. P. R. del 18/10/98 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/95 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- della D.G.R. Campania n. 8758 del 29/12/95;
- del D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
- Decreto del Ministro dell’Ambiente 20 maggio 1999, avente ad oggetto «Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità dei aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 225 del 24 settembre 1999;
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n. 476, avente ad oggetto «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 295 del 17 dicembre 1999;
- Decreto del Ministro dell’Ambiente 3 dicembre 1999, avente ad oggetto «Procedure antitumore e zone di rispetto negli aeroporti», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 289 del 10 dicembre 1999;
- Decreto del Ministro dell’Ambiente 29 novembre 2000, avente ad oggetto «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 285 del 6 dicembre 2000;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, avente ad oggetto «Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’articolo 11 della legge 26 dicembre 1995, n. 447», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 172 del 26 luglio 2001;
- Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 23 novembre 2001, avente ad oggetto «Modifiche dell’allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di

trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 288 del 12 dicembre 2001;

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142, avente ad oggetto «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 Ottobre 1995, n. 447», pubblicato nella G.U. n. 127 del 1° Giugno 2004.

I-2 Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale

La Zonizzazione acustica del territorio comunale vuole perseguire i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab.1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 e dall'art. 8 della Legge Quadro 447/95, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione acustica;
- c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

I-3 Effetti dell'adozione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbana

L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Trentola Ducenta i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi. Dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni.

I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti; quindi vanno aggiornati i regolamenti di igiene e pulizia ed il regolamento edilizio in base alle indicazioni del piano di zonizzazione acustica.

I-4 Ambiti di applicazione

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della Zonizzazione acustica adottata.

Il presente regolamento disciplina:

- le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;

- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
- la delimitazione, l'urbanizzazione e le regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
- l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di licenze ed autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
- i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione da rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e dagli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal D.P.C.M. 5/12/97.

I livelli acustici, ai quali occorre riferirsi nell'applicazione dei piani di zonizzazione acustica, sono quelli definiti e fissati dal DPCM 14/11/97:

- 1) "valori di qualità" (Tab. 1), ossia i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo, con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili;
- 2) "valori limite assoluti di immissione" (Tab. 2), ossia i valori massimi di rumore che possono essere immessi dalla globalità delle sorgenti sonore nell'ambiente esterno;
- 3) "valori limite di emissione" (Tab. 3), ossia i valori massimi di rumore che possono essere emessi dalla sorgente stessa;
- 4) "valori di attenzione", (Tab. 4) ossia i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, così come fissati dall'art. 6, comma 1, del medesimo DPCM 14/11/97;

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno (6 – 22)	Notturmo (22 – 6)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1: valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno (6 – 22)	Notturmo (22 – 6)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di Riferimento	
	Diurno (6 – 22)	Notturmo (22 – 6)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3: valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferito ad un'ora		Riferito all'intero periodo di riferimento	
	Diurno (6 – 22)	Notturmo (22 – 6)	Diurno (6 – 22)	Notturmo (22 – 6)
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tabella 4: valori di attenzione - Leq in dB(A)

I-5 Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica

La Zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al P.R.G. la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni di cui alla Tab. I dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991. Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

I-6 Decorrenza

Il presente Regolamento ha decorrenza immediata in quanto recepisce la disciplina dell'attività rumorosa all'interno del territorio comunale.

Capitolo II

Adempimenti preliminari a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie od utilizzare il patrimonio edilizio

II-1 Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici esecutivi ai fini della tutela dall'inquinamento acustico

In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica. L'approvazione dei piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'esigenza di aggiornare la Zonizzazione acustica.

Nel definire l'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici, o come forma di tutela dall'inquinamento acustico.

II-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, Piani di recupero, strumenti urbanistici esecutivi

Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto nell'area dell'intervento;
- valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto dei valori limite di immissione ed emissione previsti dalla Zonizzazione acustica nell'area dell'intervento e nelle aree limitrofe (vedi tabelle 2 e 3);
- previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui alla comma 2 dell'art. del D.P.C.M. 1° marzo 1991, nel caso in cui siano presenti impianti e/o attività, rumorose.

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

II-3 Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia

Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia (nuove costruzioni, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo) di:

- 1) scuole ed asili nido
- 2) ospedali
- 3) case di cura e riposo
- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani
- 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico oppure prossimi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi) oppure prossimi a postazioni di servizi commerciali polifunzionali

dovrà essere allegata una relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che dovrà contenere:

- a) ai risultati delle rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto nell'area dell'intervento;
- b) la valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel DPCM del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'indicazione delle eventuali misure previste per ridurre l'esposizione al rumore negli insediamenti da realizzare.

Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore primario, secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di immissione ed emissione stabiliti dalla Zonizzazione acustica (vedi tabelle 2 e 3). Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti ristrutturazioni e interventi di trasformazione edilizia negli ambienti su indicati dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico (R. I. A.) redatta da un tecnico competente in acustica abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- ubicazione dell'insediamento e contesto in cui è inserito specificando le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento;
- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità Ambientale allo stato di fatto;

- valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel D.P.C.M. del 5/12/97, dettagliatamente descritti al Capitolo IV;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del valore limite di immissione previsto dalla Zonizzazione acustica nell'area dell'intervento e nelle aree limitrofe (vedi tabella 2) nonché dei valori limite di emissione (vedi tabella 3) valutati secondo le modalità stabilite dal DPCM 14 Novembre 1997;
- stralcio di mappa (preferibile scala 1:2000) nella quale siano evidenziati, oltre all'insediamento o attività in questione, anche i confini di proprietà, la destinazione d'uso degli edifici vicini, la presenza di eventuali infrastrutture quali strade, parcheggi, ferrovie, eccetera; dovranno inoltre essere indicati i confini di zona a diversa destinazione d'uso e i rispettivi limiti di emissione sonora secondo la zonizzazione acustica provvisoria o definitiva adottata dal comune di competenza;
- planimetria generale di insediamento in scala adeguata (preferibili scale 1:100-1:200) con localizzazione delle eventuali attrezzature utilizzate o delle aree occupate da ciascuna unità produttiva o di servizio, con riferimento anche all'utilizzo delle aree esterne di pertinenza;
- descrizione del ciclo produttivo con evidenziazione delle aree di pertinenza e degli impianti, di eventuali ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori, indicando natura e dimensione degli stessi;
- dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, sia esterna che interna, la cui localizzazione deve essere evidenziata con precisione nella planimetria generale dell'insediamento; per ogni sorgente di rumore occorre inoltre conoscere i tempi previsti di utilizzo (con ulteriore precisazione se trattasi di impianto a ciclo continuo o se trattasi di impianto funzionante in periodo diurno o notturno), i livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota in dBA; deve essere inoltre accertata l'eventuale presenza di toni puri o impulsivi;
- per quanto concerne l'edificio sede dell'attività occorre conoscere pianta, sezioni e profili quotati dell'edificio;
- i livelli di rumorosità indotti dallo svolgimento dell'attività in questione. I valori di rumorosità potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale; le misure dovranno essere corredate da indicazioni sul punto di misura individuabile nella planimetria generale dell'insediamento, dal tempo di misura e dal tempo di osservazione e dal tipo di strumentazione utilizzata (le misure dovranno comunque essere rappresentative anche del momento di massimo disturbo dell'attività); l'eventuale utilizzo di modelli previsionali dovrà essere corretrato dalle specifiche tecniche del modello utilizzato;
- dettagliata descrizione degli interventi di bonifica acustica eventualmente adottati o che si intendono adottare per il contenimento delle emissioni sonore; se necessario dovrà essere presentato anche lo spettro di emissione o di assorbimento in banda d'ottava.

I rilievi di rumore dovranno essere effettuati con le modalità e la strumentazione prevista dal D.M.A. del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

II-4 Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Trentola Ducenta ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

La relazione di impatto acustico (R. I. A.), redatta da tecnico competente in acustica, abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6, 7, 8, 9 della L.Q. n. 447 del 26/10/95 e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto, dovrà contenere i seguenti punti:

- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto, in un numero significativo di postazioni in modo da caratterizzare ante-operam il tracciato dell'asse viario oppure, in generale, l'area dell'intervento e le aree limitrofe potenzialmente disturbate dall'infrastruttura di trasporto;
- valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, nonché della distribuzione percentuale di veicoli distinti per tipologia specificandone il relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'infrastruttura in progetto e verifica del rispetto dei limiti di immissione ed emissione previsti dalla Zonizzazione acustica (vedi tabelle 2¹ e 3²) in accordo a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 e comma 3 del DPCM 14 Novembre 1997;
- descrizione dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico.

Si precisa che i Decreti attuativi per le infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e stradali che stabiliscono i criteri di monitoraggio e le limitazioni operative, che definiscono le fasce di pertinenza e stabiliscono le modalità di intervento da parte delle società e degli enti gestori delle infrastrutture di vecchia e nuova realizzazione sono i seguenti:

- **Decreto del Ministro dell'Ambiente 20 maggio 1999**, avente ad oggetto «Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità dei aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 225 del 24 settembre 1999;

¹ Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

² All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

- **Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1999, n. 476**, avente ad oggetto «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 295 del 17 dicembre 1999;
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 dicembre 1999**, avente ad oggetto «Procedure antitumore e zone di rispetto negli aeroporti», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 289 del 10 dicembre 1999;
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 novembre 2000**, avente ad oggetto «Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 285 del 6 dicembre 2000;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304**, avente ad oggetto «Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 dicembre 1995, n. 447», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 172 del 26 luglio 2001;
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 23 novembre 2001**, avente ad oggetto «Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore», pubblicato nella G.U. (Serie generale) n. 288 del 12 dicembre 2001;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 2004, n. 142**, avente ad oggetto «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 Ottobre 1995, n. 447», pubblicato nella G.U. n. 127 del 1° Giugno 2004.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani particellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

II-5 Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell'uso del patrimonio edilizio esistente

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del nuovo utilizzatore una dichiarazione supportata se necessario da una relazione tecnica, in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.

In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, così come descritta al paragrafo II-3.

II-6 Documentazione acustica da presentare per l'esercizio di nuove attività

L'avvio di una nuova attività produttiva, sportiva, ricreativa, di tipo commerciale monofunzionale o polifunzionale, artigianale, agricola, di servizi consistenti in parcheggi, aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, depositi di mezzi di trasporto di persone e merci, è subordinata alla presentazione di una **relazione di impatto acustico (R. I. A.)** redatta da un tecnico competente in acustica ambientale così come descritta al paragrafo II-3 congiuntamente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Trentola Ducenta ai fini del rilascio dal nulla osta relativo.

Capitolo III

Esposizione all'inquinamento acustico ed utilizzazione edificatoria dei suoli

III-1 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli

In linea di principio il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale.

In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione di traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori a quelli di rispetto di tipo urbanistico evidenziati nelle tavole grafiche di PRG).

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impatto consolidato dovrà essere perseguito, per quanto possibile, il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione acustica misurato in facciata agli edifici.

Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito per gli edifici non residenziali o per le strutture particolarmente protette se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e durante tutto l'anno un adeguato comfort acustico. E' vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni suddette.

III-2 Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edilizi diretti

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati al punto III-1.

III-3 Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico sono quelli previsti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Capitolo IV

Requisiti di fonoisolamento degli edifici

IV-1 Requisiti da garantire

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento ai requisiti acustici contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

I seguenti requisiti di fonoisolamento si applicano agli edifici di nuova costruzione ed oggetto di interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento.

Gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella seguente tabella così come riportato nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

TABELLA A – CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti livelli e assimilabili
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

- Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali;
- Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria;
- Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento;
- Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono riportati nella tabella seguente i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

TABELLA B: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R _w (*)	D _{2m,n,Tw}	L _{n,w}	L _{Asmax}	L _{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R_w) da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7a, par. 5.1;
- indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata (D_{2m,n,t,w}) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a);
- indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato (L_{n,w}) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7a, par. 5.2.

IV-2 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Capitolo V

Disciplina delle attività rumorose

V-1 Definizione di attività rumorosa

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

V-2 Limiti nell'uso del patrimonio edilizio per attività funzionali e/o per l'installazione di impianti

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore causato dal traffico indotto non dovrà superare il limite previsto dalla Zonizzazione acustica.

L'insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto dell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

V-3 Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale in cui vengono fissati i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi per via aerea, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose i requisiti acustici passivi dovranno essere conformi a ciò che è indicato nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e nei punti IV-1 e IV-2.

V-4 Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' inclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati (deroga può essere concessa dietro presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato attestante la non rumorosità della macchina).

V-5 Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici servizi

Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Il presente articolo non si applica alle attività a carattere temporaneo.

Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 1991 e successivi, all'interno dei luoghi su indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215. I valori massimi consentiti sono determinati in base agli indici di misura L_{ASmax} e L_{Aeq} definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.

Il gestore di uno dei luoghi di cui al comma 1, verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215.

Capitolo VI

Disciplina delle attività rumorose e temporanee

VI-1 Definizione di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del paragrafo V-1, che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

VI-2 Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione in deroga per cantieri edili e per manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico

La domanda di autorizzazione, redatta come da modello presente in allegato A o B, in deroga per i cantieri edili, come definiti nel successivo paragrafo VI-3, e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, come definite nel successivo paragrafo VI-7, deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di licenza edilizia e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

In conformità a quanto prescritto nei successivi paragrafi dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

VI-3 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dal IV comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 viene rilasciata contestualmente alla licenza edilizia a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso.

VI-4 Relazione di impatto acustico da allegare all'istanza di licenza edilizia nel caso di cantieri edili

E' vietato l'inizio di lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere ecc.) in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale contenente: la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego; la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche; il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo di attività del cantiere; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; una stima del livello di pressione sonora in corrispondenza delle facciate degli edifici esposti; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti. Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70 \text{ dB(A)}$, valutato con tempo di misura (TM) > 15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dal cantiere stesso.

Analoga relazione dovrà essere allegata alle comunicazioni di inizio lavori relative agli interventi di cui agli art. 2-60 della legge 662/96.

Resta facoltà dell'amministrazione comunale di disporre la sospensione dei lavori nel caso in cui si accertino le condizioni di esposizione al rumore a carico degli edifici contermini eccedenti quanto previsto dal presente articolo.

VI-5 Orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili autorizzati in deroga

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica territoriale nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica territoriale nei cantieri stradali può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

VI-6 Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali

Al piani di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale che dovrà contenere la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore e la stima di livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

In presenza di edifici abitati l'attività estrattiva potrà essere condotta a condizione che vengano usati particolari accorgimenti nella cantierizzazione in modo tale da rispettare i limiti di esposizione del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successivi.

VI-7 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili

Il presente paragrafo disciplina le modalità di regolamentazione connesse al rilascio di autorizzazioni, anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 2 della L. 447/95, allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piani-bar, serate musicali, karaoke, cabaret ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex art. 68 e 69 T.U.L.P.S.).

Le suddette manifestazioni all'aperto dovranno ottenere formale autorizzazione previa presentazione di una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici che dovrà attestare che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo ad un livello equivalente misurato in facciata agli edifici residenziali esposti compatibile con i limiti stabiliti dalla seguente tabella:

Limite orario di svolgimento della manifestazione (*)	Limite acustico di immissione in deroga, nell'orario di svolgimento della manifestazione nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, domenica (valutato sulla facciata dell'edificio più esposto)		Limite acustico di immissione in deroga, nell'orario di svolgimento della manifestazione nei giorni venerdì e sabato (valutato sulla facciata dell'edificio più esposto)	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
24:00	70	60	75	65

(*) Nel periodo giugno–agosto il limite orario è prorogato di un'ora

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di fornire, in casi eccezionali e con fondata motivazione, l'autorizzazione in deroga ai limiti stabiliti dalla precedente tabella qualora la relazione di impatto acustico dovesse mostrare l'impossibilità di rispettare gli stessi.

VI-8 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.

Allarmi antifurto: sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Capitolo VII

Ufficio Ambiente

VII-1 Istituzione dell'Ufficio Ambiente

Per la gestione tecnica della materia e per l'assistenza al cittadino, presso la Sezione Urbanistica del Dipartimento Tecnico comunale è istituito l'Ufficio Ambiente.

VII-2 Organico e competenze dell'Ufficio Ambiente

Esso è composto da uno o più funzionari nell'ambito delle funzioni della sezione urbanistica ed è coordinato dal dirigente della sezione urbanistica, con l'eventuale supporto di consulenti esterni esperti in acustica e vibrazioni.

Esso provvede:

- alla formazione dei funzionari e dei corpi di polizia urbana addetti al controllo;
- alla valutazione delle domande di licenza di servizio, di concessione edilizia di autorizzazione edilizia delle attività indicate nel presente regolamento;
- ai collaudi per il rilascio dei certificati di abitabilità ai fini acustici e delle vibrazioni;
- alla istruttoria delle domande presentate da sottoporre a valutazione dandone comunicazione alla commissione edilizia;
- alla predisposizione di modelli e stampati per l'istruttoria delle domande;
- alla valutazione delle previsioni di impatto del rumore, delle vibrazioni e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;
- alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione del presente regolamento;
- alle informazioni ai cittadini;
- al coordinamento di campagne di informazione per le scuole;
- al controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia e licenza di esercizio;
- alla rilevazione ed al controllo delle emissioni sonore delle sorgenti acustiche fisse e mobili
- ai fini del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.

Capitolo VIII

Sanzioni amministrative

Nel caso non si ottemperi alle disposizioni del presente regolamento, vengono comminate le sanzioni, a seconda dei casi, previsti nell'art. 10 della L.Q. 447/95. L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, le verifiche con i collaudi sono compiti dell'ufficio ambiente.

In particolare, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) Chiunque violi le disposizioni relative all'isolamento e alla collocazione degli impianti è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,23 ad euro 774,69 a cui seguirà un'ordinanza di adeguamento;
- b) Chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili o alle manifestazioni all'aperto in luoghi pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,23 ad euro 774,69 a cui potrà seguire un'ordinanza di adeguamento;
- c) Chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma euro 250,23 ad euro 774,69 a cui potrà seguire un'ordinanza di adeguamento.

I sopra elencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

Allegato A – Autorizzazione in deroga di macchinari rumorosi in uso nei cantieri

MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di Trentola Ducenta

OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di macchinari rumorosi in deroga ai limiti previsti dalla vigente classificazione acustica territoriale (art. 6 lettera h della Legge 447/1995)

Il sottoscritto -----, nato a ----- il -----
e domiciliato a -----, in Via -----,
Tel. ----- nella qualità di -----
del CANTIERE sito nel comune di Trentola Ducenta in Via -----

CHIEDE

ai sensi dell'art. 6 lettera h della Legge 447/1995 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica vigente sul territorio di Trentola Ducenta l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 per l'utilizzo di macchinari o attrezzature nell'ambito di un CANTIERE.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

- (descrizione di ogni tipo di macchinario o impianto rumoroso che si intende utilizzare; se possibile allegare copia delle schede tecniche);
- (dichiarazione di conformità dei macchinari o impianti rumorosi alla direttiva 2000/14/CE recepita con Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262);
- (livelli sonori stimati al perimetro dell'area interessata ed in corrispondenza degli edifici più esposti, asseverati da tecnico competente in acustica ambientale);
- (orari in cui si intende utilizzare i sopra descritti macchinari);
- (durata prevista del cantiere).

Trentola Ducenta, -----

In fede -----

Allegato B – Autorizzazione in deroga di attrezzature rumorose in uso in manifestazioni temporanee

MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di Trentola Ducenta

OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di macchinari rumorosi in deroga ai limiti previsti dalla vigente classificazione acustica territoriale (art. 6 lettera h della Legge 447/1995)

Il sottoscritto -----, nato a ----- il -----
e domiciliato a -----, in Via -----,
Tel. ----- nella qualità di -----
della MANIFESTAZIONE TEMPORANEA che si svolgerà a Trentola Ducenta in
Via/Piazza -----,
con autorizzazione -----

CHIEDE

ai sensi dell'art. 6 lettera h della Legge 447/1995 e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica vigente sul territorio di Trentola Ducenta l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. 14 Novembre 1997 per l'utilizzo di macchinari o attrezzature nell'ambito di un CANTIERE.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

- (descrizione di ogni tipo di macchinario o impianto rumoroso che si intende utilizzare; se possibile allegare copia delle schede tecniche);
- (dichiarazione di conformità dei macchinari o impianti rumorosi alla direttiva 2000/14/CE recepita con Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262);
- (livelli sonori stimati al perimetro dell'area interessata ed in corrispondenza degli edifici più esposti, asseverati da tecnico competente in acustica ambientale);
- (orari in cui si intende utilizzare le sopra descritte attrezzature);
- (orari e durata prevista della manifestazione).

Trentola Ducenta, -----

In fede -----